

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 13/02/2020

FATTO

Con ricorso n. 778274 del 18.6.2019, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 30.1.2019, chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.741,45, e dell'importo di € 20,00 per la presentazione del ricorso, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, chiede il rigetto del gravame perché il contratto distingue chiaramente tra costi *up-front* e *recurring* e il ricorrente ha già ricevuto i rimborsi dovuti contrattualmente in sede di estinzione anticipata.

In particolare, il convenuto sostiene di avere già rimborsato al ricorrente l'importo di euro € 534,58 (di cui € 287,49 a titolo di spese di istruttoria e € 247,90 a titolo di oneri assicurativi), mediante assegno circolare spedito al suo legale il 14.5.2019 tramite raccomandata, e che la compagnia di assicurazioni ha già provveduto al rimborso del premio assicurativo per l'importo di € 270,81, il 4.8.2018, a mezzo di assegno regolarmente incassato.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato il 14.3.2014 ed estinto a giugno 2018 in corrispondenza della rata n. 51 delle 120 dovute.

Come è noto, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e, in applicazione della medesima, il Collegio di coordinamento *ABF*, con decisione dell'11 dicembre 2019, n. 26525, hanno affermato che qualsiasi importo contrattualmente previsto, che rientri nel costo totale del credito, è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring* e che la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

La corretta applicazione delle decisioni sopra richiamate comporta, altresì, che l'importo di spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Fermo restando quanto sopra detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring* (cfr., sul punto, anche Collegio di Roma, decisione n. 1717/2020).

Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti degli importi recati dalla tabella sotto riportata.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>comm. Lett. A</i>				1.140,98	656,06	416,07	239,99
<i>comm. Lett. B</i>				488,52	280,90		280,90
<i>comm. Lett. D</i>				500,00	287,50		287,50
<i>comm. Lett. F</i>				124,20	71,42		71,42
<i>comm. Lett. G</i>				597,82	343,75		343,75
<i>comm. Lett. I</i>				207,60	119,37	119,37	0,00
<i>comm. Lett. M</i>				900,69	517,90	270,81	247,09
<i>ulteriore rimborso</i>						534,58	-534,58
				Totale			936,06

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente perché si è tenuto conto dei rimborsi parziali effettuati dalla compagnia di assicurazione e dall'intermediario convenuto.

Sulla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi dalla richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 936,06 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA